

e che il Collegio sindacale si compone di cinque sindaci effettivi e tre supplenti.

Di sensi dell'art. 4 della legge sulle società fiduciarie, due almeno dei consiglieri debbono essere scelti fra gli iscritti agli albi professionali o in quello dei revisori dei conti. Tutte i componenti il Collegio sindacale debbono essere scelti fra gli iscritti agli albi professionali ed almeno due fra gli iscritti agli albi degli esercenti in materia di economia e commercio od in quello dei ragionieri od in quello dei revisori dei conti.

Si potrebbe ritenere che il disposto dell'articolo 2458 del C.C. - il quale prevede la nomina di amministratori e sindaci da parte dello Stato od ente pubblici in società per azioni, senza restrizione alcuna - costituisca una deroga alla norma contenuta nella legge del 1939, cioè anteriore all'entrata in vigore del nuovo Codice.

Al riguardo è da tenere presente che lo stesso C.C., all'art. 2461, relativo alle società di interesse nazionale, dispone: "Le disposizioni di questo capo (comprensive lo art. 2458) si applicano anche alle società per